

# STATUTO DELLA SOCIETA' VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI TRIESTE

## TITOLO I

### Art. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita a Trieste, con sede in Viale Miramare 32, la "Società Velica di Barcola e Grignano Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito denominata "S.V.B.G." o "Associazione", dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. La S.V.B.G. è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. La S.V.B.G., con i suoi soci, aderisce alla Federazione Italiana Vela.
5. La S.V.B.G. fa proprie le norme e le Direttive del CONI e della FIV.
6. La durata della S.V.B.G. è illimitata.

### Art. 2 SCOPI

1. Scopo della S.V.B.G. è promuovere, propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica in tutti i suoi aspetti, specie tra i giovani e gli appassionati del mare.
2. In particolare la S.V.B.G. pone tra i suoi obiettivi:
  - a) organizzare corsi di vela per giovani e per adulti;
  - b) organizzare regate e manifestazioni sportive nautiche;
  - c) creare e gestire posti di ormeggio per imbarcazioni dei propri Soci;
  - d) gestire la Sede e i vari impianti sociali con i relativi servizi;
  - e) organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative, intrattenimenti e altre iniziative anche non strettamente legate alla pratica dello sport velico, quali la distribuzione di oggetti, pubblicazioni e messaggi promozionali al fine di diffondere e sostenere lo sport della vela;
  - f) organizzare corsi teorico/pratici volti al rilascio delle patenti nautiche laddove previsto e concesso dalle vigenti leggi in materia.
3. La S.V.B.G. organizza la regata denominata "Coppa d'Autunno – Barcolana" e il complesso delle manifestazioni sportive e culturali a essa collegate.

Lo svolgimento delle attività di natura economica connesse all'evento può essere affidato in tutto o in parte a soggetti terzi muniti di specifica professionalità oppure a società, persone giuridiche o enti nei quali l'Associazione detenga una partecipazione maggioritaria tale da assicurarne il controllo.
4. Le iscrizioni alla regata "Coppa d'Autunno – Barcolana" sono effettuate di regola presso la sede della S.V.B.G.

### Art. 3 GUIDONE SOCIALE

1. Il Guidone sociale è a forma di fiamma di colore rosso con banda laterale bianca e reca al centro una croce bianca con le braccia verticali disposte a freccia. La parte rossa è orlata in nero e sul braccio orizzontale della croce campeggia in nero la sigla S.V.B.G.

### Art. 4 CERTIFICATO DI GUIDONE

1. Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere iscritte nel registro dell'Associazione e i loro proprietari sono tenuti a essere in regola con le norme del Codice della navigazione.

## TITOLO II

### Soci

#### **Art. 5 CATEGORIE DI SOCI**

1. La S.V.B.G. è formata dalle seguenti categorie di Soci:
  - a) Soci ordinari;
  - b) Soci straordinari;
  - c) Soci benemeriti;
  - d) Soci onorari;
  - e) Soci allievi.
2. Sono Soci ordinari tutti i maggiorenni che entrano a far parte della S.V.B.G., che non hanno i requisiti del Socio straordinario.
3. Sono Soci straordinari:
  - a) I Soci che abbiano maturato quarant'anni di anzianità da Socio ordinario;
  - b) I Soci fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
4. Sono Soci benemeriti i Soci che vengono nominati tali per particolari benemeritenze nei confronti della S.V.B.G. dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento del canone e dei contributi sociali. Il canone dovuto dai Soci benemeriti va a finanziare un fondo per l'attività sportiva il cui impiego viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dell'indicazione degli stessi Soci benemeriti.
5. Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali con la stessa procedura dei Soci benemeriti per benemeritenze del tutto eccezionali. Possono acquisire il titolo di Socio onorario anche persone che non facciano parte della S.V.B.G. Sono esentati dal pagamento del canone e dalla quota d'iscrizione.
6. I Soci Allievi sono i giovani di età compresa tra i sei e i diciotto anni che frequentino i corsi di iniziazione alla vela o di perfezionamento nelle diverse attività sportive organizzate dalla S.V.B.G. o svolgano attività agonistica. I Soci Allievi della Scuola vela sono esentati dal pagamento del canone.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6 AMMISSIONE**

1. L'ammissione quale Socio ordinario o straordinario può essere concessa alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. La domanda d'ammissione, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta, in qualità di proponenti, da due Soci, che non devono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o del Collegio Sindacale in carica e abbiano l'anzianità di associazione prevista dal Regolamento sociale.
3. La valutazione dei requisiti per l'ammissione a Socio è affidata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che si avvale di un preventivo esame da parte del Collegio dei Probiviri.
4. Per l'ammissione a Socio, il richiedente deve ottenere il voto favorevole di almeno otto consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo esamina le domande d'ammissione dopo che queste siano state affisse all'Albo sociale per almeno 15 giorni.
6. I Soci che fossero a conoscenza di motivi per opporsi all'ammissione di un aspirante Socio, sono tenuti a darne comunicazione riservatamente al Collegio dei Probiviri o al Presidente della S.V.B.G. prima che la relativa domanda venga esaminata dagli organi competenti.
7. Non possono essere riammessi Soci espulsi da società affiliate alla Federazione Italiana Vela.
8. I Soci Allievi vengono ammessi su richiesta scritta dell'esercente la potestà legale controfirmata dal Direttore sportivo del settore giovanile. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

9. Al compimento del diciottesimo anno di età i Soci Allievi vengono ammessi alla qualifica di Socio straordinario dal Consiglio Direttivo su semplice domanda accompagnata da parere favorevole del Direttore sportivo del settore giovanile. All'atto di ammissione su proposta del Direttore sportivo giovanile il richiedente può essere esentato dal versamento della quota d'iscrizione.

#### **Art. 7 DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) radiazione per morosità;
- c) espulsione per motivi disciplinari;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

2. Le dimissioni del Socio devono pervenire con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascuno anno sociale, a valere per l'anno successivo. Il Socio dimissionario è tenuto a completare il pagamento dei debiti nei confronti dell'Associazione.

3. Al termine dell'anno Sociale, i Soci che, anche solo in parte, non avessero provveduto al pagamento dei canoni o contributi, saranno passibili di radiazione per morosità, previo invito a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, inviato da parte del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del Socio radiato.

#### **Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I Soci ordinari, straordinari e benemeriti in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari hanno elettorato attivo e passivo.

2. Tutti i Soci in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari hanno diritto di frequentare la Sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minorenni e con i figli maggiorenni fino a 26 anni, se con lui conviventi.

3. I figli minori, quando non sono Soci allievi, possono frequentare la Sede sociale solo se accompagnati dai genitori. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.

4. Con la domanda d'ammissione i Soci assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti sociali e di mantenere un comportamento corretto in terra e in mare.

5. I Soci hanno il dovere di collaborare alla vita sociale e di accettare le cariche e gli incarichi che vengono loro proposti, salvo il caso di fondato impedimento.

6. La qualità di Socio non è cedibile per atto tra vivi né mortis causa. Tuttavia, in caso di morte del Socio, il Consiglio Direttivo potrà valutare insindacabilmente se far subentrare al de cuius, in qualità di Socio, il familiare indicato dallo stesso o quello di comune accordo indicato dagli eredi. L'indicazione degli eredi va fatta entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza.

#### **Art. 9 CANONE SOCIALE E CONTRIBUTI**

1. Il canone base dovuto dai Soci ordinari e la quota di iscrizione sono deliberati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Il canone dovuto è stabilito nelle seguenti misure:

- a) Soci benemeriti, 50% (cinquanta per cento) del canone base;
- b) Soci straordinari di cui all'art. 5, comma 3, lett. a, 80% (ottanta per cento) del canone base;
- c) Soci straordinari di cui all'art. 5, comma 3, lett. b, 70% (settanta per cento) del canone base;
- d) Soci allievi, 50% (cinquanta per cento) del canone base.

3. I contributi sono i corrispettivi per i vari servizi resi a favore dei Soci il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. I contributi straordinari sono versamenti deliberati in circostanze eccezionali dall'Assemblea e sono dovuti in misura integrale da tutti i Soci, con l'esclusione dei Soci allievi.
5. I Soci hanno l'obbligo di pagare il canone e i contributi sociali nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento sociale.

#### **Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. A carico del Socio che commetta azioni contrarie all'onore e al decoro, sia all'interno che all'esterno della Sede, o che non uniformi il proprio comportamento alle norme del presente Statuto o dei Regolamenti sociali, potranno venire adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) ammonizione verbale al cospetto del Consiglio Direttivo;
  - b) ammonizione per iscritto con esposizione del provvedimento all'Albo sociale;
  - c) sospensione da uno a dodici mesi;
  - d) espulsione.
2. I provvedimenti di cui ai punti a) e b) vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Qualora in una controversia dovessero essere interessati uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni verranno prese senza il loro voto. In ogni caso, il Socio interessato può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.
3. I provvedimenti di cui alle lett. c) e d) sono adottati dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più Soci o del Consiglio Direttivo stesso. In ogni caso l'espulsione del Socio, adottata solo per gravi motivi, deve essere ratificata da parte dell'Assemblea.
4. Il Regolamento sociale disciplina il procedimento da seguire per l'applicazione delle singole sanzioni nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

#### **Art. 11 CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione Italiana Vela.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio Sindacale;
  - e) il Collegio dei Probiviri;
  - f) l'Organo di vigilanza.

#### **Art. 13 GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono onorari.
2. In considerazione della gratuità delle cariche, i componenti gli organi dell'Associazione nulla possono pretendere dalla stessa per quanto svolto nell'assolvimento del loro mandato, se non il rimborso delle spese vive.

#### **Art. 14 DURATA DELLE CARICHE**

1. Il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di vigilanza rimangono in carica tre anni, fatta salva la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, nel qual caso si procede a nuova elezione di tutte le cariche sociali.
2. L'esercizio della carica di Presidente è limitato a tre mandati consecutivi.

#### **Art. 15 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

1. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, a cura dei candidati, le liste concorrenti per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni lista deve essere sottoscritta dai candidati e da almeno quindici Soci presentatori aventi diritto al voto. Nello stesso termine, devono essere presentate le candidature a consigliere.
2. Le liste dei candidati sono composte da nove nominativi di Soci aventi diritto di voto in Assemblea. Devono essere indicati gli incarichi che i singoli Soci si candidano a ricoprire (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Direttore Sportivo Altomare, Direttore Sportivo Giovanile, Direttore Mare, Direttore Sede, Responsabile Relazioni Pubbliche). Il candidato alla carica di Presidente deve avere maturato almeno cinque anni di anzianità sociale.
3. Il Collegio dei Probiviri controlla che i candidati e i presentatori siano in regola con i pagamenti e che non siano sottoposti a sospensione disciplinare e compila l'elenco dei candidati divisi secondo le singole liste e dei candidati alla carica di consigliere. Le liste e i candidati vengono esposti all'Albo Sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
4. Sulla scheda elettorale vengono riprodotte le singole liste con l'indicazione di voto per il solo candidato Presidente. Vengono separatamente riprodotti i nomi dei candidati alla posizione di consigliere.
5. Nel caso in cui siano ammesse più liste sono proclamati eletti i nove candidati della lista il cui candidato Presidente ha raccolto il più alto numero di voti e i due candidati consiglieri che sono risultati più votati. In caso di parità, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità sociale. Nel caso in cui sia presentata o ammessa un'unica lista sono proclamati eletti i nove candidati inseriti nella lista a condizione che abbia ottenuto un numero di voti pari al 20% dei Soci aventi diritto al voto.
6. Se non viene presentata o non viene ammessa alcuna lista oppure l'unica lista non raggiunge il quorum contemplato nel comma 5, le elezioni si svolgono con il voto nominale ai singoli candidati. In tal caso, le candidature devono essere presentate con comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri almeno dieci giorni prima della nuova Assemblea. Ogni Socio può esprimere nove preferenze.
7. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i Soci disponibili a ricoprire le cariche di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri ne danno comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri, che provvede a inserire i loro nomi nella scheda elettorale dopo averne sorteggiato l'ordine di pubblicazione. L'elenco dei candidati viene esposto all'Albo sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
8. Al momento del voto ogni elettore potrà esprimere non più di quattro voti per il Collegio Sindacale e non più di due voti per il Collegio dei Probiviri. Risulteranno eletti i candidati più votati e, in caso di parità, il candidato con maggiore anzianità sociale.

#### **Art. 16 VERIFICA DEI POTERI**

1. Il Collegio dei Probiviri, con l'ausilio tecnico del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo, controllerà che tutti i Soci in regola con i canoni siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto e alla parola in Assemblea. Tale elenco verrà trasmesso al Collegio degli Scrutatori.
2. Il Collegio degli Scrutatori è composto da cinque membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Collegio degli Scrutatori prima dell'inizio delle operazioni elettorali controlla che le deleghe siano formalmente firmate dai Soci aventi diritto al voto ma non presenti e provvede alla convalida e alla consegna delle schede elettorali.

4. Il Collegio degli Scrutatori verifica la regolarità del voto, procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su eventuali controversie. Consegna l'elenco degli eletti al Presidente dell'Assemblea cui ne compete la proclamazione.

#### **Art. 17 DIMISSIONI E SOSTITUZIONI**

1. Se, nella composizione degli organi elettivi dell'Associazione, si verificano vacanze per dimissioni o altre cause, le sostituzioni avvengono, per il Consiglio Direttivo, con la cooptazione dei Soci in possesso dei requisiti adatti al ruolo; per il Collegio Sindacale e per il Collegio dei Probiviri, con il subentro di quelli che, immediatamente, hanno riportato il maggior numero di voti nel corso dell'elezione. In caso di assenza di candidati si provvederà a cooptare Soci in possesso dei requisiti.

2. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri che, senza giustificato motivo, sono rimasti assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive dei rispettivi organi decadono dall'incarico.

3. Colui che subentra in luogo del dimissionario o del componente dichiarato decaduto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo del quale è chiamato a far parte.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a cura del Presidente, anche se dimissionario, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, rimane in carica per gli affari correnti e per l'organizzazione dell'Assemblea.

### **TITOLO IV**

#### **Assemblea dei Soci**

##### **Art. 18 ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. Hanno diritto di parola e di voto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari.

3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea un solo altro Socio previa delega assegnata secondo le modalità previste dal Regolamento sociale.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e diramata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, all'indirizzo fornito al momento dell'iscrizione dal Socio, che ha l'onere di comunicarne la variazione all'Associazione. La convocazione deve essere spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare luogo, data e ora di riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o su richiesta scritta e motivata di almeno il dieci per cento dei Soci in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari.

6. In apertura l'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario.

##### **Art. 19 ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro il 31 marzo, salvo proroga di un mese accordata dal Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

- a) le relazioni morale e sportiva sull'attività svolta e b) sull'attività da intraprendere;
- b) il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

- c) l'ammontare del canone sociale, le quote di iscrizione e di eventuali contributi straordinari necessari all'attività sociale;
  - d) l'elezione delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio;
  - e) la nomina dei Soci benemeriti e onorari;
  - f) tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione secondo l'ordine del giorno della convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria è competente a discutere e deliberare su:
- a) gli argomenti individuati dal Consiglio Direttivo;
  - b) le modifiche dello Statuto;
  - c) lo scioglimento dell'Associazione.
2. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere affisse all'Albo Sociale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea straordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sono rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. La deliberazione di modifiche allo Statuto potrà essere adottata dall'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci aventi diritto al voto.

### **TITOLO V**

#### **Consiglio Direttivo e altri organi dell'Associazione**

##### **Art. 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci con le modalità dell'art. 15, è formato da undici consiglieri, che non ricoprono la medesima carica sociale in altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela.
2. Il Consiglio Direttivo assume i poteri al momento della proclamazione dell'Assemblea che lo ha eletto.
3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

##### **Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo deve:
- a) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
  - b) compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettante all'Assemblea;
  - c) proporre il programma delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2;
  - d) preparare le relazioni morale e sportiva per l'Assemblea dei Soci;
  - e) redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
  - f) determinare l'ammontare dei contributi sociali;
  - g) compilare, adeguare e applicare il Regolamento sociale e i regolamenti interni che disciplinano la vita dell'Associazione rispettando rigorosamente lo spirito e la lettera dello Statuto;
  - h) proporre all'Assemblea l'ammontare dei canoni sociali, della quota di ingresso ed eventuali contributi straordinari;
  - i) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;

- j) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'Associazione e i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso;
  - k) decidere sull'ammissione di nuovi Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
  - l) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 lett. a e b;
  - m) eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e nominare il Tesoriere, il Segretario, il Direttore Sportivo Altomare, il Direttore Sportivo Giovanile, il Direttore Mare, il Direttore Sede, il Responsabile Relazioni Pubbliche nel caso di elezione ai sensi dell'art. 15 comma 6; nominare i sostituti dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17;
  - n) deliberare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  - o) deliberare l'eventuale costituzione di società partecipate e fissarne gli indirizzi di gestione.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

#### **Art. 23 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Presidente rappresenta la S.V.B.G., ne sottoscrive i documenti e sovrintende all'amministrazione.
2. In caso d'impedimento o di assenza le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, da altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Collegio è il candidato che riceve il maggior numero di voti assembleari.
2. I componenti effettivi del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; essi partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo ed entro dieci giorni rilasciano un parere che viene messo a disposizione dei Soci assieme al bilancio in vista dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Collegio sorveglia la gestione e la tenuta dei registri contabili, revisiona e controfirma il bilancio consuntivo accompagnandolo da una relazione.
3. Ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 25 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è il candidato che riceve il maggior numero di voti assembleari.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto, svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione, esprime parere sulle domande d'ammissione a Socio e adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10.
3. Ciascun componente del Collegio dei Probiviri non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 26 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

1. L'Organo di Vigilanza sarà costituito da un solo componente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero all'esterno della Società. Della sua nomina verrà data

comunicazione ai Soci con pubblicazione all'Albo Sociale. Può essere previsto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Organo di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione da parte di Soci e Organi Societari relativamente alle norme di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sulla corretta applicazione dei termini di Concessione e delle norme Statutarie e regolamentari laddove le stesse potessero dar luogo a rischi d'infrazione alle norme contenute nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Segnerà le infrazioni rilevate al Consiglio Direttivo che interverrà con le modalità previste dall'art. 10.

#### **Art. 27 TITOLI ONORIFICI**

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Commodoro il Socio che abbia contribuito notevolmente allo sviluppo dello sport della vela e ricoperto le più alte cariche sociali. La carica è unica e ha carattere vitalizio.

### **TITOLO VI Esercizio Sociale**

#### **Art. 28 ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 29 BILANCIO**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della S.V.B.G.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

3. Almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere messa a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale, assieme al parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 30 PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il Patrimonio sociale è formato da impianti, attrezzature, imbarcazioni, arredi, beni mobili e immobili acquistati dalla S.V.B.G. o a qualsiasi titolo pervenuti.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre e aggiornare annualmente l'inventario dei beni dell'Associazione.

3. La loro custodia, conservazione e manutenzione è affidata ai responsabili dei diversi settori e a tutti i Soci.

4. I mezzi finanziari della S.V.B.G. sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **Art. 31 AVANZI DI GESTIONE**

1. Alla S.V.B.G. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. La S.V.B.G. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 32 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento della S.V.B.G. può essere deciso soltanto da un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento della S.V.B.G. l'eventuale residuo attivo della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse destinazioni previste dalla legge.

## **TITOLO VIII**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 33 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende integrato a ogni effetto dal Regolamento sociale e da altri regolamenti interni.
2. Gli organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto cessano entro i termini stabiliti dallo Statuto vigente alla data della loro elezione.

#### **Art. 34 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela.

VISTO: IL PRESIDENTE